

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Al Sindaco del Comune di Serra Dé Conti (An) comune.serradeconti@emarche.it

Al Presidente del Consiglio comunale di Serra Dé Conti (An) comune.serradeconti@emarche.it

All'Organo di revisione del Comune di Serra Dé Conti (An) pierlorenzo.giuli@pec.commercialisti.it

CORTE DEI CONTI

0002804-01/07/2016-SC_MAR-T71-P

Oggetto: Comune di Serra Dè Conti (An) - Esame dei piani operativi di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 co mmi 611 e ss. Legge 190/2014.

Si trasmette la deliberazione n.129/2016/VSG concernente l'oggetto.

Il Directore della Segreteria





SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Nella Camera di consiglio del 30 giugno 2016

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Maurizio MIRABELLA Presidente
- Cons. Pasquale PRINCIPATO Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO Componente

ESAME DEI PIANI OPERATIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 1 COMMI 611 E SS. LEGGE N. 190/2014

COMUNE DI SERRA DE' CONTI (AN)

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 gius che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 dicembre 2004;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità 2015);

VISTA la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per le Marche n. 59/2015/INPR;

ESAMINATA la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTA la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, dott.ssa Valeria Franchi;

PREMESSO

Come noto la materia degli organismi partecipati e la relativa disciplina normativa sono state oggetto di plurimi interventi che, in vista di una sistematizzazione del settore, hanno

progressivamente inciso sulla capacità giuridica generale degli enti pubblici, per un verso, ponendo significativi limiti alla costituzione di società, all'assunzione ed al mantenimento di partecipazioni e, per altro, prevedendo, a presidio ed a completamento di tali vincoli, specifici obblighi di dismissione e di cessione delle partecipazioni stesse.

Espressione di tale articolato percorso evolutivo – cui risultano sottese ineludibili esigenze di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica – è uno stratificato *corpus* normativo, peraltro non ancora definitivo, nell'ambito del quale di particolare significatività risultano le disposizioni di cui ai commi 611 e ss. della recente legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

In questa prospettiva giova evidenziare come, a completamento del processo avviato a partire dalla Legge finanziaria per il 2008 – ed in coerenza con le omologhe previsioni recate dall'art. 1 commi 569 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), intervenute a conferire effettività agli obblighi di dismissione delle partecipazioni incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente previsti dalla legge n. 244/2007 – la richiamata legge di stabilità 2015 abbia previsto, anche alla luce delle direttrici di intervento fissate nel c.d. piano Cottarelli, un peculiare percorso di razionalizzazione informato a criteri operativi stabiliti *ex lege* e da attuarsi secondo uno specifico cronoprogramma.

A tal fine il comma 611 della legge 190/204 testualmente dispone che: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché' attraverso la riduzione delle relative remunerazioni"

In questa prospettiva il successivo comma 612 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2015 assegna alla competenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei presidenti delle province, dei sindaci e degli altri organi di vertice delle amministrazioni evocate al precedente comma 611, "la definizione e l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute" recante "le modalità e i tempi di attuazione nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire".

La stessa norma dispone, inoltre, che "tale piano corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata" prevedendo, altresì, quale momento di chiusura dell'anzidetto processo di razionalizzazione, che "entro il 31 marzo 2016, i sindaci predispongano una relazione sui risultati conseguiti" parimenti "trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet dell'amministrazione interessata".

A presidio dell'assolvimento dei predetti adempimenti afferenti la trasparenza, funzionalmente preordinati a quel controllo sociale già valorizzato dal piano del Commissario straordinario per la spending review, è, peraltro, precisato che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 talché, a mente dell'art. 46 dello stesso provvedimento normativo, l'inadempimento costituisce "elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è, comunque, valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili". Alla stregua di tale quadro dispositivo la Sezione, ha ritenuto, nell'ambito della programmazione

2015, di prevedere un preliminare monitoraggio sui piani adottati dagli Enti della Regione Marsie al fine di pervenire alla ricostruzione di un quadro complessivo volto verificare di predetto assolvimento degli obblighi di legge, le modalità con cui è stato dato corso al predetto adempimento ed individuare eventuali profili critici da segnalare, in ragione alla natura collaborativa del controllo, al prudente apprezzamento degli enti interessati.

Sul punto è stato, invero, evidenziato che la trasmissione dei piani operativi, disposta dalla legge, non adempie a sole finalità di trasparenza (e di deterrenza) ma è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2015/FRG) e che detti controlli, come testimonia la clausola di salvaguardia relativa alle disposizioni di cui all'art. 3 commi 27 e ss. L.F. 2008, partecipano della stessa natura di quelli relativi alle partecipazioni societarie di cui all'art. 3 commi 27 e ss. L.F. 2008 già intestati alle Sezioni regionali di controllo (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 143/2015/PRSE).

Ne consegue, dunque, un'attività non invasiva delle sfere di autonomia e di discrezionalità delle amministrazioni ma finalizzata "a rappresentare agli organi di governo le anomalie riscontrate si che gli stessi possano responsabilmente indirizzare gli organi gestionali promuovendo,

eventualmente, misure correttive nell'interesse dell'ente amministrato e della comunità di riferimento" (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 424/2015/VSG).

Tali verifiche, di natura meramente estrinseca, hanno avuto particolare riguardo alla completezza degli atti assunti ed alla conformità degli stessi ai criteri fissati dai parametri normativi di riferimento come dianzi richiamati riservandosi, in coerenza con la peculiare sequela procedimentale fissata dal legislatore, ulteriori, e più approfonditi, controlli di natura sostanziale all'esito dell'acquisizione della relazione sui risultati conseguiti da predisporsi entro il 31 marzo 2016.

CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si indica, di seguito, il portafoglio delle partecipazioni (dirette ed indirette) detenute in società di capitali nonché in altri enti strumentali dal Comune di Serra De' Conti, al termine dell'esercizio 2014, come desunto dalla banca dati S.I.Qu.E.L. della Corte dei conti

Dirette		Indirette			
Denominazione organismo	Quota partecipazione diretta tra EL e OP 1º livello	Forma Giuridica	Denominazione organismo	Quota partecipazione indiretta tra EL-OP 2° livello	Forma Giuridica
A.S.A. S.R.L.	2,00	Società a responsabilità limitata	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	1,73	Società a responsabilità limitata
FOR.MA. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (cessato dal 09/12/2014)	1,00	Società a responsabilità limitata	CONSORZIO ZONA PALOMBARE – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA in liquidazione	0,0001	Società consortile
MULTISERVIZI S.P.A.	0,00001	Società per azioni	EDMA RETI GAS S.R.L.	0,0001	Società a responsabilità limitata
SOCIETA' CONSORTILE COLLI ESINI SAN VICINO A R.L.	1,24	Società consortile	EDMA S.R.L.	0,0001	Società a responsabilità limitata
			MECCANO	(*)	Società consortile
			PROMETEO S.P.A.	0,0001	Società per azioni
·		.` •	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS S.P.A.	0,0001	Società per azioni
			SOCIETA' PROGETTAZIONE E SERVIZI S.R.L.	0,0001 (**)	Società a responsabilità limitata
			SOCIETA' REGIONALE DI	0,0001	Società cooperativa

	 GARANZIA MARCHE		
	TIRANA ACQUE S.C.A Ř.L. in liquidazione	0,0001	Società consortile

Fonte: SIQUEL

nonché in altri enti strumentali:

Denominazione organismo	Quota partecipazione	Forma Giuridica	Modalità di partecipazione
AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.2 - MARCHE CENTRO - ANCONA (*)	NON INDICATA	Consorzio	Diretta
C.I.R. 33 in liquidazione	1,73	Consorzio	Diretta
CO.GE.S.CO. Consorzio per la gestione dei servizi comunali (*)	NON INDICATA	Consorzio	Diretta
CONSENERGY CONSORZIO PER LE RISORSE ENERGETICHE in liquidazione (**)	NON INDICATA	Consorzio	Indiretta

Fonte: SIQUEL

(**) Dal sistema S.I.Qu.E.L. non è possibile determinare la quota di partecipazione dell'Ente, in quanto tale consorzio è partecipato direttamente dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.

2 - Marche Centro - Ancona.

Il piano, corredato della prescritta relazione tecnica è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 23/03/2015 e, dunque, nel rispetto il termine del 31 marzo 150/15 stabilito dall'art. 1, comma 612, l. n. 190 del 2014.

Il procedimento seguito risulta sostanzialmente conforme con la previsione del comma 612 ciù che assegna alla competenza degli organi di vertice delle amministrazioni la definizione e l'approvazione del piano in parola: nondimeno, in considerazione del disposto di cui all'art. 1, comma 4, d.lgs. 267/2000 va, comunque, ritenuta sussistente la concorrente competenza dell'Consiglio comunale prevista dall'art. 42, comma 2, lett. e) e g), del d.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. Sez. Autonomie, delib. 22 luglio 2015, n. 24, Relazione al Parlamento sugli organismi partecipati dagli enti territoriali, paragrafo 1.3.1 e nota 9 ibid.) in quanto la predetta norma pone la competenza in capo all'organo di vertice dell'amministrazione e, quindi, in capo al sindaco.

Il piano è stato trasmesso in data 21 dicembre 2015 ed acquisito agli atti della Sezione regionale di controllo con prot. n. 2993/2015.

Risulta, inoltre, regolarmente pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società partecipate".

Nel piano di razionalizzazione il Comune di Serra De' Conti dà atto, con i prospetti che di seguito si riportano, di partecipare al capitale delle seguenti società:

Partecipazioni dirette:

^(*) Tale società è posseduta direttamente dal consorzio CO.GE.S.CO., di cui non è indicata la quota di partecipazione dal sistema SIQUEL. Di conseguenza non è possibile determinare la quota di partecipazione in tale società

^(**) l'ultimo esercizio a cui è riferita la partecipazione della MULTISERVIZI S.P.A. in tale società, dal sistema SIQUEL, è il 2010.

^(*) Nal sistema S.I.Qu.E.L. non è indicata la quota di partecipazione

Società	partecipaz. n. azioni/quote	quota percentuale di ogni partecipazione	Valore nominale azione/quota	partecipazione valore nominale
CIR 33 SERVIZI S.R.L.	NON INDICATE	1,75%	NON INDICATA	Euro 1.225,00
MULTISERVIZI SPA	NON INDICATE	0,02% (*)	NON INDICATA	Euro 11.135,31
COLLI ESINI SAN VICINO A R.L.	NON INDICATE	1,24%	NON INDICATA	Euro 1.185,89
A.S.A. S.R.L. – AZIENDA SERVIZI AZIENDALI	NON INDICATE	1,98%	NON INDICATA	Euro 495,00

^(*) dal sistema SIQUEL risulta una partecipazione dello 0,00001%

Partecipazioni indirette:

	•	•	
Società direttamente	Società indirettamente	Quota di Partecipazione indiretta	
partecipate	partecipate		
MULTISERVIZI S.P.A.	EDMA S.R.L.	63,01%	
MULTISERVIZI S.P.A.	EDMA RETI GAS S.R.L.	63,01%	
MULTISERVIZI S.P.A.	PROMETEO S.P.A.	37,65%	
MULTISERVIZI S.P.A.	MARCHE ENERGIE S.R.L.	37,65%	
MULTISERVIZI S.P.A.	AES FANO S.R.L.	30,87%	
MULTISERVIZI S.P.A.	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS	24,38%	
THOUSEN THE STATE OF THE STATE	S.P.A.	2 1,30 70	
MULTISERVIZI S.P.A.	TIRANA ACQUE S.C.A.R.L. IN	10,00%	
TIGETISERVIZI S.F.A.	LIQUIDAZIONE	10,00 /0	
MULTISERVIZI S.P.A.	CONSORZIO ZONA PALOMBARE	1,40%	
MULTISERVIZI S.P.A.	CONSENERGY in liquidazione	2,24%	

Consorzi:

- AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE N. 2 MARCHE CENTRO ANCONA;
- CONSORZIO INTERCOMUNALE CIR 33 VALLESINA MISA in liquidazione;
- · CIR 33 in liquidazione;
- ATA ATO2 RIFIUTI;
- CO.GE.S.CO. CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI;

Nel piano l'Amministrazione:

quanto alla CIR 33 SERVIZI S.R.L., rappresenta che con deliberazione di Consiglio comunale
 n. 8 del 13/04/2015 è stata disposta la cessione della quota di partecipazione a favore dell'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO2 Ancona (ATA) succedutasi ai Consorzi obbligatori per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio della Provincia di Ancona;

- quanto alla MULTISERVIZI S.P.A. deduce di voler mantenere tale partecipazione, in quanto la società espleta servizi in stretta relazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- quanto alla COLLI ESINI SAN VICINO S.R.L. deduce di voler mantenere tale partecipazione, in quanto la società espleta servizi in stretta relazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- quanto alla A.S.A. S.R.L. AZIENDA SERVIZI AZIENDALI deduce di voler mantenere tale partecipazione, in quanto la società espleta servizi in stretta relazione con le finalità istituzionali dell'ente;

L'Ente attesta che le Partecipazioni Indirette ed i Consorzi non sono oggetto del Piano.

Dal punto di vista sostanziale il piano risulta, nel complesso, rispettoso del disposto di cui al comma 612, art. 1, legge citata, laddove impone, per ogni singola partecipata, dismessa o mantenuta che sia, di specificare le modalità, i tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire dal processo di razionalizzazione.

Ciò nondimeno, con riguardo ai criteri previsti dai commi 611 e ss. e con specifico riferimento a quello di cui alla lett. b) giova evidenziare come la SOCIETA' CONSORTILE COLLI ESINI SAN VICINO A R.L. risulti composta da nr. 12 amministratori e da nr. 2 dipendenti: in questa prospettiva, in difetto di dati di dettaglio afferenti i costi degli apparati amministrativi, nel prendersi atto della precipua mission assegnata all'organismo in parola e delle ragioni sottese al mantenimento della partecipazione, si riservano ulteriori verifiche in ordine le programmate misure di razionalizzazione e di contenimento.

Da ultimo, per completezza, con specifico riguardo al contenimento dei costi ed alle eventida ricadute sul bilancio dell'Ente, si rileva la presenza dei seguenti organismi partecipati interessa dal piano di razionalizzazione, che presentano risultati in forte perdita in almeno uno degli sultin esercizi:

CONSORZIO INTERCOMUNALE CIR 33 VALLESINA - MISA in liquidazione

	Ri	sultato d'esercizio	
2011	2012	2013	2014
477.506,00 Fonte: SIQUEL	76.618,00	90,00	- 3.679.387,00

CIR 33 SERVIZI S.R.L.

	Ri	sultato d'esercizio	
2011	2012	2013	2014
NON INDICATO	NON INDICATO	90,00	- 3.679.387,00

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Marche

ACCERTA

la sostanziale conformità del piano operativo di razionalizzazione e della relativa relazione tecnica approvati, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dal comune di Serra De' Conti riservandosi ulteriori verifiche in ordine alla criticità evidenziata in parte motiva.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Serra De' Conti.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 30 giugno 2016.

Il Relatore

Valeria Franchi

Il Presidente

Maurizio Mirabella

Il Direttore della Begreteria

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71

